

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZACCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1959

**Modifica al terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, sulle misure di salvaguardia in pendenza della approvazione dei piani regolatori**

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902 è stata data facoltà ai Sindaci, « a decorrere dalla data di deliberazione comunale di adozione dei piani generali e dei piani particolareggiati e fino alla emanazione del relativo decreto di approvazione », di sospendere « ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione » quando gli stessi riconoscano che « tali domande siano in contrasto con il piano adottato ».

La personale esperienza di Sindaco suffragata dalla testimonianza di Sindaci di molte città e cittadine d'Italia ha dimostrato che l'iter di una deliberazione comunale di adozione del piano regolatore non può concludersi, con la emanazione del decreto di approvazione, nel breve periodo di anni 2, non per incuria od inerzia delle Amministrazioni comunali ma per numerosi fattori estranei alla volontà degli amministratori quali i ritardi dei progettisti spesso ricercati lontano dalle situazioni contingenti locali, i ritardi delle approvazioni delle deliberazioni da parte delle Giunte provinciali amministrative, la elaborazione accurata delle controdeduzioni alle

osservazioni degli enti e dei privati a volte numerosissime, gli studi particolari a volte necessari per dimostrare la adozione di determinati criteri costruttivi o restrittivi o estensivi, le approvazioni degli organi centrali: Consiglio superiore dei lavori pubblici, Consiglio di Stato coi successivi decreti, per cui spesso dopo due anni di intenso lavoro le Amministrazioni vedono frustrato il loro tentativo di dare ordine allo sviluppo edilizio e di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei loro comuni.

È in corso di approvazione, essendo già stato favorevolmente accolto dalla Commissione dei lavori pubblici della Camera dei deputati in sede legislativa, il disegno di legge: « Modifiche all'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640 » con cui, relativamente alla compilazione e presentazione al Ministero dei lavori pubblici dei piani regolatori da parte dei comuni tenutivi a norma dello articolo 8 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, si aumenta da 2 a 3 anni il periodo complessivo per la concessione di proroghe da parte del Ministero. Ora io giudico che ben più importante ed indispensabile per

i Comuni sia la proroga da 2 a 3 anni del periodo di provvisoria validità dei piani regolatori deliberati dai Consigli comunali perchè, mentre nel caso dell'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, qualora i Comuni non ottemperino all'obbligo di formazione dei piani regolatori, vi si sostituisce il Ministero, alla scadenza invece dei due anni stabiliti dalla legge 3 novembre 1952 n. 1902 avviene la decadenza completa delle norme e delle prescrizioni dei piani regolatori deliberati con enorme danno per l'ordinato sviluppo urbanistico dei comuni.

È ben vero che le Amministrazioni comunali a volte riaprono i termini deliberando varianti a tutto il piano, ma la procedura non sana la situazione perchè con una variante a tutto il piano deve nuovamente iniziarsi l'iter non conclusosi nei due anni precedenti.

Giudico perciò che il presente disegno di legge che proroga la facoltà dei Sindaci di sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione in contrasto con il piano adottato da 2 a 3 anni debba nello interesse dei Comuni essere accolto.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952 n. 1902 è sostituito dal seguente:

« In ogni caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre 3 anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma ».